

**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE III**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADELAIDE AMENDOLA
Dott. DANILO SESTINI
Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO
Dott. LINA RUBINO
Dott. CHIARA GRAZIOSI
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17111-2016 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA

- RICORRENTE -

contro

CONTRIBUENTE DEBITORE;

- INTIMATO -

avverso la sentenza n. 1689/2015 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il 30/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Rilevato che:

il Tribunale di Reggio Calabria ha accolto l'opposizione con cui CONTRIBUENTE DEBITORE ha contestato l'omessa notifica delle cartelle esattoriali poste a fondamento del pignoramento preso terzi promosso in suo danno da EQUITALIA;

premesso che l'atto di pignoramento può essere opposto ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., oltre che per vizi suoi propri, per nullità derivata, come nel caso in cui non sia preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto, il Tribunale ha rilevato che «*EQUITALIA, su cui incombeva l'onere di dimostrare la circostanza oggetto di contestazione, non ha offerto prova della avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento sottese all'atto di pignoramento impugnato, sicché l'opposizione non può che essere accolta*»;

ha proposto ricorso straordinario per cassazione EQUITALIA SUD S.P.A. affidandosi a due motivi, con cui ha denunciato la «*violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, in relazione all'art. 132, comma 4, c.p.c.*» (deducendo come nella sentenza sia «*assolutamente inesistente*» la concisa esposizione delle ragioni di fatto) nonché l'omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella prova dell'avvenuta tempestiva notifica delle cartelle di pagamento; assume la ricorrente di avere prodotto -già nella fase sommaria e, successivamente, nella fase di merito- gli avvisi di notifica delle cartelle e si duole che il Tribunale non abbia per nulla esaminato i documenti prodotti;

Ordinanza, Cass. civ. sez. VI, Pres. Amendola – Rel. Rubino, n. 20652 del 31 agosto 2017

l'intimato non ha svolto attività difensiva.

Considerato che:

il ricorso è inammissibile perché quello dedotto da EQUITALIA è propriamente un vizio percettivo, che avrebbe dovuto essere fatto valere in sede revocatoria: non può dirsi che la sentenza difetti di motivazione o che il Tribunale abbia ommesso l'esame di uno o più fatti decisivi che abbiano costituito oggetto di discussione fra le parti; al contrario, secondo l'assunto della ricorrente, il giudice non si sarebbe neppure reso conto dell'avvenuta produzione delle prove delle notifiche, pervenendo così all'errata affermazione che «EQUITALIA [...] non ha offerto prova della avvenuta notificazione»;

è pacifico -peraltro- che il vizio percettivo può ben consistere nell'affermazione «circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte), di un documento che, invece, risulti esservi incontestabilmente inserito», giacché tale affermazione «non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4 cod. proc. civ., e non di ricorso per cassazione» (Cass. n. 11196/2007; conforme Cass. n. 19174/2016);

in difetto di attività difensiva da parte dell'intimato, non deve provvedersi sulle spese di lite; trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Roma, 18.5.2017

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 31AGO, 2017

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*